

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBO VITTORINO, FOSCHI, GALLONI, GRANELLI, ZANIBELLI, BODRATO, FRACANZANI, DE POLI, MENGOZZI, PADULA, CARRA, SCOTTI, ROGNONI, BUZZI, GIRARDIN, RUSSO FERDINANDO, BIANCHI FORTUNATO, CALVI

Presentata il 15 dicembre 1970

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente gli organi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È comune convinzione che la legge 10 febbraio 1953, n. 52, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali sia, nella maggior parte delle sue disposizioni, gravemente lesiva dell'autonomia delle Regioni di diritto comune, come definita dalla Costituzione, tanto che la quasi totalità degli statuti deliberati o in corso di approvazione da parte dei Consigli regionali se ne discosta largamente, mentre alcune regioni ne hanno denunciato la illegittimità innanzi alla Corte costituzionale.

Le suddette disposizioni, segnatamente quelle attinenti alla organizzazione interna delle Regioni a statuto ordinario, sono in contrasto con il disegno del legislatore costituente che aveva concepito le Regioni non come meri centri di decentramento amministrativo a fini efficientistici, ma, al contrario, come enti dotati di autonomia politica, cioè come enti esponenziali di ordinamenti di comunità politiche, centri di autogoverno democratico, capaci di

elaborare e attuare un indirizzo politico proprio.

La disposizione fondamentale dell'articolo 5 della Costituzione, infatti, riconosce il principio delle autonomie locali fra i principi e i metodi della sua legislazione a tali esigenze e non viceversa.

Consapevole di tutto ciò il Governo, nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 10 dicembre 1948 (Atto n. 211), sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, avvertiva all'articolo 40 che le norme relative alla organizzazione interna delle Regioni previste dal suddetto disegno di legge avrebbe avuto vigore fino alla approvazione degli Statuti regionali.

È noto, che, invece, in sede di esame parlamentare, il disegno di legge venne radicalmente mutato nelle sue finalità, sostituendosi alla volontà di apprestare in via transitoria i mezzi e i modi per l'attuazione dell'ordinamento regionale l'intenzione di accentrare e

conservare il potere politico statale così come organizzato, evitando le spinte politiche di rinnovamento che potevano nascere dalla istituzione di una diversa articolazione locale dello Stato.

La intenzione di comprimere e limitare la autonomia regionale in materia statutaria venne manifestamente dichiarata nella Relazione della I Commissione permanente della Camera dei deputati, laddove si affermò che per l'attuazione dell'articolo 123 della Costituzione si riteneva necessaria l'emanazione di leggi della Repubblica destinate a disciplinare in modo uniforme taluni aspetti dell'organizzazione delle Regioni, oltre a quelli per cui l'uniformità discendeva già dalle norme della Costituzione.

Si rende, perciò, necessario, nel momento in cui le Regioni manifestano, attraverso le disposizioni dei loro statuti, la volontà di realizzare il disegno costituzionale, eliminare ogni intralcio alla approvazione degli statuti stessi e, quindi, anche per indicare un nuovo corso dei rapporti fra lo Stato e le Regioni, abrogare quelle disposizioni della legge n. 62 del 1953 che appaiono evidentemente incostituzionali e rendere provvisorie le altre disposizioni. Si rende, altresì, necessario prevedere disposizioni modificatrici della legge sulla finanza regionale nella stessa finalità di consentire un rapido reperimento dei fondi necessari all'avvio delle Regioni.

Con l'articolo 1 si propone l'abrogazione dei titoli primo, terzo e quarto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che contemplano, il primo, disposizioni sul contenuto dello Statuto regionale, sulla iniziativa delle leggi, di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, nonché sull'approvazione dello sta-

tuto; il terzo e il quarto delle norme interne sulla organizzazione della Regione che sono riservate alla autonomia statutaria.

Con l'articolo 2 si ripristina sostanzialmente la disposizione dell'articolo 40 dell'iniziale disegno di legge presentato nel 1948 dal Governo, rendendo transitorie le principali disposizioni relative al primo funzionamento dei Consigli regionali.

Con l'articolo 3 si dispone che fino alla entrata in vigore dello Statuto regionale il controllo sugli atti dei comuni venga esercitato in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

Con l'articolo 4 si prevede che lo statuto deliberato dal Consiglio regionale sia presentato al Parlamento direttamente dal Consiglio medesimo con un disegno di legge di approvazione adottato dal Consiglio nell'esercizio del suo potere di iniziativa legislativa. Si prevede, altresì, che il Parlamento entro quattro mesi dalla presentazione approvi senza modificazioni lo statuto o, ove l'approvazione venga rifiutata, lo stesso sia rinviato al Consiglio regionale. Si prevedono ancora norme relative all'approvazione ed alla promulgazione dello Statuto regionale e della relativa legge di approvazione, nonché norme per la revisione e l'abrogazione di disposizioni statutarie.

Con l'articolo 5 si propone che l'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi erariali abbia inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione da parte dei Consigli regionali dei rispettivi statuti.

Infine, con l'articolo 6 si dispone che le Regioni possano istituire i tributi propri con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati i titoli primo, terzo e quarto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 2.

Fino all'entrata in vigore del rispettivo statuto, si applicano in ciascuna Regione, in via transitoria, e salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento interno del Consiglio regionale approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della predetta legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 3.

Fino alla entrata in vigore dello Statuto regionale il controllo sugli atti dei comuni viene esercitato dal Comitato di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in forma decentrata nei capoluoghi di provincia con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 56 della legge suddetta.

ART. 4.

Lo statuto deliberato dal Consiglio regionale è presentato dal Presidente del Consiglio medesimo al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, in allegato ad apposito disegno di legge di approvazione adottato dal Consiglio regionale a norma dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.

Il Parlamento, entro quattro mesi dalla presentazione approva senza modificazioni lo statuto e lo rinvia al Consiglio regionale.

La legge di approvazione dello statuto regionale è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo statuto regionale è promulgato dal Presidente della Giunta regionale entro cinque giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione di cui al precedente comma ed

è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione* nei successivi cinque giorni. Lo statuto della Regione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

La revisione e l'abrogazione delle norme dello statuto regionale sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.

ART. 5.

L'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione da parte dei Consigli regionali dei rispettivi statuti.

ART. 6.

Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e gli altri previsti dai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.